STATUTO COMUNALE

DEL COMUNE DI PECCIOLI

INDICE

00000

CAPITOLO I

ΔRT	1 -	Disno	sizio	ni	genera	li
<i>T</i> 11\ 1.	1 -	Dispo	JSIZIO	ш	general	П

ART. 2 - Funzioni

ART. 3 - Rappresentanza della comunità

ART. 4 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

ART. 5 - Pari opportunità

CAPITOLO II

ORDINAMENTO

- ART. 6 Consiglio comunale
- ART. 7 Linee programmatiche di mandato
- ART. 8 Commissioni
- ART. 9 Svolgimento lavori consiliari
- ART. 10 La giunta
- ART. 11 Il sindaco
- ART. 12 Vice-sindaco
- ART. 13 Funzioni di direzione
- ART. 14 Principi strutturali ed organizzativi
- ART. 15 Organizzazione degli uffici e del personale
- ART. 16 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- ART. 17 Incarichi a personale esterno
- ART. 18 Segretario comunale e funzionari responsabili dei servizi
- ART. 19 Relazioni sindacali

CAPITOLO III ATTIVITA'

- ART. 20 Programmazione
- ART. 21 Attività amministrativa
- ART. 22 Interventi nel procedimento amministrativo
- ART. 23 Pareri

CAPITOLO IV

FINANZA E STATUTO

- ART. 24 Autonomia finanziaria
- ART. 25 Revisori dei conti
- ART. 26 Regolamento di contabilità

CAPITOLO V

PARTECIPAZIONE

- ART. 27 Definizione di cittadino
- ART. 28 Rapporti con l'associazionismo
- ART. 29 Istanze, interrogazioni e petizioni
- ART. 30 Referendum consultivo
- ART. 31 Efficacia del referendum consultivo
- ART. 32 Materie escluse
- ART. 33 Comitato promotore
- ART. 34 Giudizio di ammissibilità
- ART. 35 Referendum
- ART. 36 Partecipazione e frazioni
- ART. 37 Elezioni primarie
- ART. 38 Tutela civica

CAPITOLOI

Art. 1 - Disposizioni generali

- 1. La comunità locale è autonoma.
- 2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del comune.
- 3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla Legge, in attuazione dell'art. 128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto tra il comune, la provincia, la regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive posizioni istituzionali.
- 4. Il comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
- 5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.
- 6. Il comune realizza i valori espressi dalla comunità con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono anche attraverso la collaborazione e cooperazione con soggetti pubblici e privati; promuove altresì la partecipazione della comunità stessa alla politica.
- 7. Il comune promuove, favorisce e indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

8. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

Art. 2 - Funzioni

- 1. La potestà di governo del comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
- 2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
- 3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative.

Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

4. Le funzioni di cui al comma 3 possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla regione le risorse necessarie.

Art. 3 - Rappresentanza della comunità

- 1. Il comune cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito competenza secondo il proprio ordinamento.
- 2. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati.
 - 3. Il comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui

devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.

4. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle funzioni, il comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Art. 4 - Sviluppo sociale, culturale ed economico

- 1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta e indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comune.
- 2. Le società di incentivo, a prevalente capitale comunale o misto con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, sono finalizzate ove si ravvisi un interesse generale all'avvio dell'attività e alla loro cessione ai soggetti a favore dei quali la società è stata costituita.

Art. 5 - Pari opportunità

Nell'ambito dei propri poteri l'Amministrazione Comunale si impegna a favorire il superamento delle discriminazioni di fatto esistenti fra i due sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e nel godimento dei diritti di cittadinanza sociale ed amministrativa.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO

Art. 6 - Consiglio comunale

- 1. Il consiglio comunale esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
- 2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente.
- Ove agli atti di cui al precedente comma il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli atti stessi.
- 4. Indirizza altresì l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatorio, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare.
- 5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali e che non siano di mera esecuzione e che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
- 6. Spetta al consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla

legge.

- 7. Sono inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri su cui il consiglio si sia pronunciato su proposta della giunta nella prima seduta successiva alla loro presentazione.
- 8. Il consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento.
- 9. Ai singoli consiglieri spetta il diritto di esercitare attività di sindacato ispettivo sul funzionamento dell'Amministrazione, con interrogazioni ed ogni altra istanza. Le modalità di presentazione e di svolgimento di tali atti sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. La risposta a dette interrogazioni o istanze, da parte del Sindaco o degli Assessori delegati, deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 7 - Linee programmatiche di mandato

- 1. Nella prima seduta del Consiglio successiva alla elezione, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento e' sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 8 - Commissioni

- 1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
- 3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 9 - Svolgimento lavori consiliari

- 1. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
 - 2. Le votazioni hanno luogo in forma palese.
- 3. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4. Nel caso di nomine il regolamento del consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza.
- 5. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative, presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 10 - La giunta

- 1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 6 assessori, anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-sindaco di cui al successivo art. 10 e ne dà comunicazioni al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, insieme alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- 3. Agli Assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali.
- 4. La Giunta è presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano

l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

Art. 11 - Il sindaco

- 1. Il sindaco, capo del governo locale, esercita le funzioni di rappresentanza generale dell'ente, di presidenza del consiglio comunale e della giunta con i poteri attribuiti dal regolamento, di sovraintendenza sull'attività e l'organizzazione del comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti degli organi elettivi e burocratici di amministrazione.
- 2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue l'indirizzo politicoamministrativo espresso dal consiglio e l'indirizzo attuativo della giunta.
- 3. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune; in particolare:
- a) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta nonché, quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della giunta;
- b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporne l'esame alla giunta;
 - c) adotta le ordinanze ordinarie nonché, quelle contingibili ed

urgenti;

d) esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 12 - Vice-sindaco

1. Il sindaco può attribuire ad un assessore funzioni vicarie per sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano.

Art. 13 - Funzioni di direzione

- 1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
- 2. Ad ogni funzionario cui sono attribuiti compiti di direzione va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
- 3. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.

Art. 14 - Principi strutturali ed organizzativi

- 1. L'Amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento

dell'apparato;

- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 15 - Organizzazione degli uffici e del personale

- 1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se istituito o al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 16 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 17 - Incarichi a personale esterno

1. La copertura di posti di responsabilità dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione avviene mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata e tenuto conto di particolari esigenze dell'Ente, di diritto privato.

Art. 18 - Segretario comunale e funzionari responsabili dei servizi

- 1- Al segretario spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, nonché, quelle stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
- 2- Ai funzionari responsabili dei servizi sono attribuite le competenze di cui alla legge n. 142 del 1990 secondo le previsioni del presente statuto e dei regolamenti dell'ente.
- 3- Agli stessi in attuazione dell'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono attribuite:
- a) la direzione degli uffici e dei servizi e cioè le competenze all'utilizzo delle risorse umane e materiali;
- b) le procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti dell'ente.

Il regolamento del personale deve prevedere la composizione delle commissioni e la presidenza delle stesse;

- c) la gestione amministrativa dell'attività dell'ente;
- d) la stipula dei contratti.
- 4- Il regolamento di organizzazione, tenuto conto delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi nonché delle qualifiche dei dipendenti, individuerà, tra i soggetti responsabili degli

uffici e servizi, quelli competenti ad esercitare le attribuzioni di cui alle lettere b) e d) del presente articolo.

- 5- Per l'esercizio delle loro funzioni i responsabili dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti anche a rilevanza esterna.
- 6- Nel rispetto dei principi generali e del presente statuto il segretario sovraintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi. Per gli uffici e servizi cui non è preposto un responsabile la direzione spetta al segretario.

Art. 19 - Relazioni sindacali

- 1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicati con provvedimento degli organi competenti dell'ente previa deliberazione del consiglio ove occorra procedere a variazioni del bilancio.
- 2. Le disposizioni degli accordi di cui al primo comma in materie riservate alla potestà normativa del comune vengono sottoposte all'esame del consiglio per le conseguenti determinazioni.
- 3. Gli accordi in sede decentrata conclusi con le organizzazioni sindacali nelle materie in cui espressamente la legge o i regolamenti dell'ente lo prevedono devono riguardare la disciplina generale dell'istituto e sono approvati con provvedimento consiliare che deve contestualmente provvedere alle eventuali modifiche della normativa dell'ente.

CAPITOLO III

ATTIVITA'

Art. 20 Programmazione

- 1. La relazione previsionale e programmatica contiene la programmazione pluriennale di tutta l'attività dell'ente e deve essere oggetto di adeguamento annuale.
- 2. Costituiscono allegati al piano di cui al primo comma: il programma pluriennale degli investimenti, il bilancio di previsione annuale, il piano occupazionale, il piano dei servizi, il programma pluriennale di attuazione, i programmi connessi agli strumenti di pianificazione commerciale ed ogni altro programma previsto dalla normativa dell'ente.
- 3. I piani ed i programmi anche di settore e di durata temporale diversa devono essere annualmente adeguati alle previsioni della relazione previsionale e programmatica.
- 4. La relazione previsionale e programmatica è approvata o adeguata prima dell'approvazione del bilancio di previsione annuale. Nella medesima seduta sono approvati o adeguati gli altri strumenti di programmazione.

Art. 21 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del comune.

Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia il comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici o privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

- 2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali.
- 3. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.
- 4. Nei procedimenti che prevedono dichiarazioni di cui il privato si assume la responsabilità, non è possibile subordinare l'emissione dell'atto o del provvedimento all'accertamento o verifica della veridicità della dichiarazione.
- 5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato emanato dall'organo competente entro il termine previsto per il tipo di procedimento stesso dall'ordinamento del comune. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

Art. 22 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, ovvero interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti.

Art. 23 - Pareri

- 1. I pareri tecnico, contabile e di legittimità costituiscono un apporto collaborativo necessario dell'attività deliberativa.
- 2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere espresso intendeva perseguire.

CAPITOLO IV

FINANZA E STATUTO

Art. 24 - Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.

La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, e alle reali disponibilità finanziarie di bilancio potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini.

Art. 25 - Revisori dei conti

- 1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune e i revisori.
- 2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dall'ufficio di revisore, in modo da assicurare principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative a sindaci revisori delle società per azioni.

Art. 26 - Regolamento di contabilità

1. Il comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente capo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalla legge dello Stato.

CAPITOLO V

PARTECIPAZIONE

Art. 27 - Definizione di cittadino

1. Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

Art. 28 - Rapporti con l'associazionismo

- 1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel comune ed iscritti all'albo vengono assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri che saranno contenuti in apposite norme regolamentari.
- 2. E' istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel comune.
- 3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

Art. 29 - Istanze, interrogazioni e petizioni

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, nonché, istanza per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento e petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse

della comunità.

2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

Art. 30 - Referendum consultivo

E' indetto referendum consultivo sulle deliberazioni consiliari quando ne facciano richiesta almeno il 15 % dei cittadini del comune aventi diritto al voto.

Art. 31 - Efficacia del referendum consultivo

- 1. Quando l'atto non sia ancora stato eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione.
- 2. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto. Il consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.
- 3. Il regolamento prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.
- 4. Qualora il consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

Art. 32 - Materie escluse

- 1.Non è ammesso referendum su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - c) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

Art. 33 - Comitato promotore

- 1. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
- 2. Il comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte a referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo.
- 3. Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.
- 4. Il regolamento determina la composizione ed i poteri del comitato dei garanti per il referendum.

Art. 34 - Giudizio di ammissibilità

- 1. Precedentemente alla raccolta delle firme per la promozione del referendum, il testo dei quesiti viene sottoposto al comitato dei garanti previsto nel regolamento sulla partecipazione che ne valuta la legittimità.
- 2. Il comitato promotore deve essere udito qualora i garanti intendano esprimere parere negativo sulla proposta di referendum. Si può procedere alla raccolta delle firme solo in seguito a parere positivo dei

garanti.

Art. 35 - Referendum

- 1. Un numero di elettori, da stabilire in sede di regolamento, residenti e iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
- 2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti attuativi;
- 3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
- 4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma.
- 5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 36 -Partecipazione e Frazioni

1. Vista la particolare conformazione territoriale del nostro

Comune, oltre quanto previsto dagli artt. 22 e 23 del presente Statuto, il regolamento di partecipazione può prevedere delle forme di coinvolgimento delle frazioni nelle scelte di rilievo che le vedono direttamente coinvolte.

Art. 37 - Elezioni primarie

Il Comune promuove l'adesione alle procedure con cui i partiti e le coalizioni elettorali possono pervenire alla designazione delle candidature per le competizioni elettorali, in modo da consentire la partecipazione dei cittadini alla potestà di iniziativa nella funzione elettorale ad essi attribuita. Il Comune predispone il regolamento con cui vengono definite le soluzioni organizzative e di tecnica elettorale e mette a disposizione delle coalizioni e dei partiti interessati le strutture e le risorse professionali necessarie.

Art. 38 - Tutela Civica

- 1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del comune può proporre memoria scritta al comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
- 2. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria il collegio di cui al successivo comma, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela.
- 3. Il collegio è composto da due consiglieri nominati dal consiglio, di cui uno di minoranza, e dal segretario comunale.
 - 4. La presidenza del collegio è tenuta per turni trimestrali dai

membri del collegio stesso.

5. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i criteri e le procedure di ricorso al collegio ed il funzionamento dello stesso.

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 22/06/2000 per 30 gg. ed è entrato in vigore dal 24/07/2000.

Peccioli, lì 24/07/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Adriana Viale